



**OGGETTO: Le novità di inizio 2025**

**La "Mini IRES" 2025**

*Introdotta per il solo 2025 la c.d. "Mini IRES" premiale, ossia la possibilità di applicare l'imposta nella misura ridotta del 20% anziché in quella ordinaria del 24%.*

Tale "premio" è riconosciuto alle imprese che:

- accantonano almeno l'80% dell'utile 2024 ad una specifica riserva;
- effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (Industria 4.0 - Transizione 5.0) per un importo pari ad almeno il 30% dell'utile accantonato e comunque non inferiore al 24% dell'utile 2023 (l'ammontare degli investimenti deve essere comunque superiore a € 20.000);
- nel 2025 effettuano nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, con un incremento occupazionale pari almeno all'1% rispetto al 2024. Inoltre:
  - il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve diminuire rispetto alla media 2024-2022;
  - l'impresa non deve aver fatto ricorso alla CIG nel 2024-2025.

Nell'ambito della [Legge n. 111/2023](#), contenente la Riforma fiscale, il Legislatore ha inteso perseguire la semplificazione del sistema tributario tramite la revisione dei comparti impositivi (IRPEF / IRES / IRAP / IVA).

In particolare, l'[art. 6, comma 1, lett. a\), Legge n. 111/2023](#), prevede la riduzione dell'IRES in caso di impiego del reddito prodotto:

- in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati;
- in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.

La riduzione:

- riguarda, in presenza di una delle precedenti condizioni, una somma corrispondente (in tutto o in parte) al reddito entro i 2 periodi d'imposta successivi alla sua produzione;
- non si applica al reddito corrispondente agli utili distribuiti / destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa, nel predetto biennio.

In alternativa alle predette disposizioni, per le imprese che non beneficiano della riduzione dell'IRES, è prevista la possibilità di fruire:

- di incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento;

nonché

- di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime.



In sede di approvazione della Finanziaria 2025, in attesa dell'attuazione dei principi di cui alla citata lett. a), con l'art. 1, commi da 436 a 444, Legge n. 207/2024 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43/L alla G.U. 31.12.2024, n. 305 è stata (re)introdotta la c.d. "Mini-IRES", usufruibile alle condizioni di seguito esaminate.

#### LA MINI IRES 2025

Come previsto dal comma 436, l'aliquota IRES ridotta al 20% è applicabile al reddito d'impresa conseguito nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) da società di capitali (srl, spa, ecc.), enti commerciali e società / enti non residenti.

L'agevolazione non spetta alle società:

- in liquidazione ordinaria / assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, 2025);
- che determinano il reddito, anche parzialmente, in base a regimi forfetari.

Considerate le predette condizioni, l'agevolazione in esame non spetta anche alle imprese che chiudono il bilancio 2024 in perdita.

Va considerato che:

- per gli enti non commerciali l'aliquota ridotta è applicabile limitatamente all'IRES riferibile al reddito d'impresa;
- per le società in regime di trasparenza ex art. 115, TUIR, l'importo sul quale è applicabile l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla relativa quota di partecipazione agli utili.

#### CONDIZIONI RICHIESTE per applicare l'ires del 20%

L'agevolazione in esame spetta qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- accantonamento in un'apposita riserva di una quota non inferiore all'80% dell'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2024 (in generale, 2024);
- destinazione di un ammontare non inferiore al 30% dell'utile accantonato nella predetta riserva e comunque, non inferiore al 24% dell'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2023 (in generale, 2023), ad investimenti:
  - anche in leasing, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia, di cui alle Tabelle A e B, [Legge n. 232/2016](#) ("Industria 4.0") e all'art. 38, [DL n.](#)




[19/2024](#) ("Transizione 5.0"). È opportuno che sia chiarito se i predetti investimenti consentano, oltre alla riduzione dell'IRES, anche la fruizione del relativo credito d'imposta;

- realizzati dall'1.1.2025 ed entro la scadenza del termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024. Per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare quindi gli investimenti devono essere realizzati entro il 31.10.2026 (termine di presentazione del mod. REDDITI 2026, relativo al 2025);
- di ammontare non inferiore a € 20.000.

È inoltre necessario che:

- nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, 2025):
  - il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2024-2022);
  - siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che costituiscano un incremento occupazionale almeno pari all'1% dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 (in generale, 2024) e, comunque, non inferiore a un lavoratore dipendente a tempo indeterminato;
- l'impresa non abbia fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG) nell'esercizio in corso al 31.12.2024 e in quello successivo (in generale, 2024 e 2025), ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta in caso di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate ad un Decreto del MEF.



**condizioni**

- utile 2024 accantonato ad un'apposita riserva pari almeno all'80%
- investimenti (non inferiori a € 20.000) in beni strumentali nuovi (Industria 4.0 - Transizione 5.0) pari almeno al 30% della predetta riserva (non inferiori al 24% dell'utile 2023)
- no riduzione ULA 2025 rispetto media 2024-2022
- nuove assunzioni dipendenti a tempo indeterminato nel 2025 con incremento occupazionale almeno pari all'1% dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024 e, comunque, non inferiore a 1 dipendente a tempo indeterminato
- no ricorso alla CIG nel 2024-2025

Decadenza dall'agevolazione

Determina la decadenza dall'agevolazione in esame:



- la distribuzione entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, entro il 31.12.2026) della quota di utile accantonata nella predetta riserva;
- la dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni oggetto dell'investimento ovvero la destinazione (stabile) degli stessi a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l'investimento.

acconto ires 2026

L'acconto dovuto per il periodo successivo a quello in corso al 31.12.2025 (in generale, per il 2026) è determinato assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando l'agevolazione in esame.

### **Il credito d'imposta "Industria 4.0" 2025**

CREDITO D'IMPOSTA "INDUSTRIA 4.0" - Art. 8, comma 1-bis

In sede di conversione è stato previsto, con riferimento al credito d'imposta di cui all'[art. 1, commi da 1051 a 1063 e 105, Legge n. 178/2020](#) (Finanziaria 2021), credito d'imposta "Industria 4.0" l'incremento di € 4.690 milioni delle risorse stanziare.

*Per gli investimenti effettuati nel 2025 (ovvero prenotati entro il 31.12.2025 ed effettuati entro il 30.6.2026) è riconosciuto il credito d'imposta "Industria 4.0" nella misura:*

- *del 20% per i beni materiali;*
- *del 10% per i beni immateriali.*

*Merita evidenziare che per gli investimenti in beni immateriali, in presenza di una "prenotazione" (con effettuazione dell'ordine e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo) entro il 31.12.2024 è possibile fruire del credito d'imposta nella maggior misura del 15%.*

Anche per gli investimenti in beni strumentali materiali / immateriali nuovi "Industria 4.0" effettuati nel 2025 le imprese possono usufruire del credito d'imposta di cui all'[art. 1, commi da 1056 a 1058-ter, Legge n. 178/2020](#).

Per i beni materiali / immateriali "generici" per i quali spettava il credito d'imposta [ex art. 1, comma 1055, Legge n. 178/2020](#) (Finanziaria 2021) nella misura del 6% l'agevolazione si è esaurita con gli investimenti "prenotati" entro il 31.12.2022 ed effettuati entro il 30.11.2023.

### **BENI MATERIALI INDUSTRIA 4.0**

Con riferimento ai beni materiali nuovi "Industria 4.0" di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, il credito d'imposta è riconosciuto nelle seguenti misure, differenziate a seconda dell'importo e del periodo di effettuazione dell'investimento.

Importo investimento	Beni materiali nuovi "Industria 4.0" Tabella A		
	Investimento	Investimento	Investimento



	16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 31.12.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) comma 1056	1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.11.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1057	1.1.2023 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) comma 1057-bis
Fino a € 2.500.000	50%	40%	20%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30%	20%	10%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10%	10%	5% (*)
	limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000	limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000	limite massimo annuale costi complessivamente ammissibili € 20.000.000

(\*) Per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il credito d'imposta spetta nella misura del 5% del costo, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili di € 50 milioni.

Di conseguenza per gli investimenti:

- effettuati entro il 31.12.2025;

ovvero

- "prenotati" entro il 31.12.2025, con accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, effettuati entro il 30.6.2026;

è riconosciuto il credito d'imposta nella misura del 20% (fino a € 2,5 milioni) / 10% - 5%.

Si rammenta che per individuare il periodo di effettuazione dell'investimento, come evidenziato dall'[Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.3.2017, n. 4/E](#), va fatto riferimento al principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR, in base al quale le spese di "acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si



verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale", senza tener conto di clausole di riserva della proprietà. Inoltre:

- per i beni in leasing rileva:
  - la data di consegna, ossia il momento in cui il bene entra nella disponibilità del locatario;

ovvero

- qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, il momento della dichiarazione di esito positivo del collaudo.  
Non assume rilevanza la data del riscatto;
- per i beni realizzati in economia vanno considerati i costi imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato, tenendo conto del suddetto principio di competenza;
- se l'investimento è realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base al principio di competenza i costi si considerano sostenuti dal committente:
  - alla data di ultimazione dei lavori;
  - in caso di stati di avanzamento lavori (SAL), alla data in cui l'opera / porzione dell'opera è verificata ed accettata dal committente.

In particolare possono fruire dell'agevolazione i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base ai SAL, a prescindere dalla durata infrannuale / ultrannuale del contratto.

Merita evidenziare che, come recentemente chiarito dalla stessa Agenzia, il credito d'imposta in esame non spetta:

- per un bene acquisito tramite un contratto di "rent to buy", ancorché sia previsto l'obbligo di acquistare il bene da parte del locatario. La non spettanza del beneficio è collegata al fatto che i "beni risultano - al momento del loro acquisto - già utilizzati a titolo diverso ... in base al ... contratto di «rent to buy» e, pertanto, sono privi dell'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento" (Risposta 10.10.2024, n. 198);
- per l'acquisto di un bene in precedenza utilizzato dall'impresa in base ad un contratto di comodato. In particolare, nel caso esaminato dall'Agenzia, il comodato si è protratto per "più di due anni"; tale periodo non può essere assimilato ad un "periodo di prova" ed è pertanto rilevante ai fini dell'individuazione del requisito della novità del bene (Risposta 12.11.2024, n. 221).

#### BENI IMMATERIALI

Relativamente ai beni immateriali nuovi "Industria 4.0" di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, per effetto di quanto disposto dai commi 1058, 1058-bis e 1058-ter dell'[art. 1, Legge n. 178/2020](#) nonché dall'[art. 21, DL n. 50/2022](#), c.d. "Decreto Aiuti", la misura del credito d'imposta, a seconda del periodo di effettuazione dell'investimento, risulta modulata come di seguito evidenziato.

Beni immateriali nuovi "Industria 4.0" Tabella B				
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 comma 1058	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)	Investimento 1.1.2023 - 31.12.2023 (o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro	Investimento 1.1.2024 - 31.12.2024 (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro	Investimento 1.1.2025 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro



	comma 1058 e <a href="#">art. 21, DL 50/22</a>	31.12.2023) comma 1058	31.12.2024) comma 1058-bis	31.12.2025) comma 1058-ter	
	20%	50%	20%	15%	10%
limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	

Di conseguenza per gli investimenti:

- effettuati dall'1.1 al 31.12.2025;

ovvero

- " prenotati " entro il 31.12.2025 , con accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, effettuati entro il 30.6.2026;

è riconosciuto il credito d'imposta nella misura del 10%.

Si rammenta che il 31.12.2024 scade il termine per effettuare / "prenotare" (tramite l'accettazione dell'ordine da parte del fornitore e il versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo) gli investimenti al fine di beneficiare del credito d'imposta nella misura del 15% (anziché nella minor misura del 10% prevista per gli investimenti effettuati / prenotati nel 2025).

#### ADEMPIMENTI RICHIESTI

Le fatture / documenti relativi agli investimenti in esame devono riportare l'espresso richiamo alla disposizione di riferimento. A tal fine, può essere utilizzata la seguente dicitura:

" *Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020* "

Sul punto l'[Agenzia delle Entrate nella Risposta 18.5.2022, n. 270](#) ha precisato che tale dicitura va riportata anche sul documento di trasporto mentre non è richiesta sul verbale di collaudo / interconnessione del bene nel presupposto che lo stesso riguarda "univocamente i beni oggetto dell'investimento".

Inoltre, come specificato dalla stessa [Agenzia nelle Risposte 5.10.2020, nn. 438 e 439 \(Informativa SEAC 14.10.2020, n. 297\)](#) e confermato nelle Risposte 17.9.2021, nn. 602 e 603, qualora fosse necessario rettificare i riferimenti normativi sulle fatture / documenti relativi agli investimenti, è possibile integrare / regolarizzare i documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni di riferimento, prima dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Merita infine evidenziare che è necessario:

- disporre di una perizia asseverata, rilasciata da un ingegnere / perito industriale iscritto nel rispettivo Albo professionale (per il settore agricolo la perizia può essere rilasciata anche da un



dottore agronomo o forestale / agrotecnico laureato / perito agrario laureato) ovvero un attestato di conformità rilasciato da un Ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni:

- possiedono le caratteristiche tecniche previste;
- sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario non superiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex [DPR n. 445/2000](#);
- inviare una comunicazione al GSE, tramite il sito Internet <https://www.gse.it/>:
  - preventiva (ex ante), nella quale indicare gli investimenti programmati nonché la presunta ripartizione negli anni del credito d'imposta e la relativa fruizione. In merito al termine di invio di tale comunicazione, Assonime, nella News 29.4.2024, sostiene che "*in assenza di precise indicazioni, la comunicazione è preventiva quando viene inviata entro un congruo termine che decorre dal momento in cui viene effettuato l'ordine del bene strumentale 4.0*";
- consuntiva (ex post), "aggiornata" all'atto del completamento. Anche per tale comunicazione non è previsto uno specifico termine di invio. L'invio della comunicazione è richiesto ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta.

#### UTILIZZO IN COMPENSAZIONE

Il credito d'imposta riferito agli investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24 (codice tributo "6936" per i beni materiali Industria 4.0, "6937" per i beni immateriali Industria 4.0). L'utilizzo va effettuato:

- in 3 rate di pari importo;
- a decorrere dall'anno di interconnessione.

#### **Le novità del c.d. "Decreto Milleproroghe"**

*Nell'ambito del (consueto) c.d. "Decreto Milleproroghe", recentemente pubblicato sulla G.U., è stato previsto tra l'altro:*

- *il differimento al 31.3.2025 del divieto di emissione della fattura elettronica da parte degli operatori sanitari;*
- *il differimento al 31.3.2025 dell'obbligo per le imprese di stipulare contratti assicurativi a copertura di eventuali rischi catastrofali;*
- *la proroga al 31.12.2025 del contributo a fondo perduto per la riqualificazione energetica / antisismica a favore delle strutture alberghiere previsto dal c.d. "PNRR";*
- *la proroga all'1.1.2026 dell'operatività del nuovo regime [IVA](#) previsto per gli enti associativi (soppressione esclusione [IVA](#) / introduzione esenzione [IVA](#)).*

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 27.12.2024, n. 302 il [DL n. 202/2024](#), c.d. "Decreto Milleproroghe", contenente una serie di "*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*" di seguito esaminate.

#### REGISTRAZIONE AIUTI DI STATO RELATIVI ALL'IMU - Art. 3, comma 1 e 2

---

[www.studioperini.eu](http://www.studioperini.eu)

Studio Perini StP Srl - Lungadige Matteotti, 12 – 37126 Verona – Tel. 045/8308666 - 045/916147 - Fax 045/8300160

E-mail: [infostudio@studioperini.net](mailto:infostudio@studioperini.net) - PEC: [studioperini@pec.studioperini.eu](mailto:studioperini@pec.studioperini.eu)

Cap.Soc. € 10.000 i.v. - R.I. di Verona n./CF/P.IVA: 04427920238 - Albo ODCEC di Verona n.32

IBAN: IT71R0831511701000000236387



Per assicurare l'ordinario svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato (RNA), è differito al 30.11.2025 (in precedenza 30.11.2024) il termine per la registrazione da parte dei Comuni delle misure straordinarie concesse ai fini IMU nell'emergenza COVID-19.

È altresì prevista l'estensione al 30.11.2025 (in precedenza 31.12.2024) della sospensione della responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione / erogazione degli aiuti per l'inadempimento degli obblighi di registrazioni degli stessi con riferimento alle misure straordinarie relative all'[IMU](#).

#### ESENZIONE EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA PRESTAZIONI SANITARIE - Art. 3, comma 6

In base all'[art. 10-bis, DL n. 119/2018](#) i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. Tale divieto, a seguito delle ripetute proroghe susseguitesesi nel corso degli anni, è risultato applicabile dal 2019 al 2024.

Ora, con la modifica del citato art. 10-bis, è prevista l'estensione del divieto di fatturazione elettronica fino al 31.3.2025.

In merito si rammenta che con l'[art. 9-bis, comma 2, DL n. 135/2018](#) il Legislatore ha esteso il divieto di fatturazione elettronica alla generalità dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, prevedendo che:

*"le disposizioni di cui all'articolo 10-bis ... si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche".*

In altre parole, il divieto di fatturazione elettronica opera con riferimento a tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.

Per effetto della proroga in esame pertanto, fino al 31.3.2025 le fatture relative a cessioni / prestazioni sanitarie a persone fisiche non dovranno essere emesse in modalità elettronica tramite SdI.

#### NOVITÀ IVA ENTI ASSOCIATIVI - Art. 3, comma 10

Con la modifica dell'[art. 1, comma 683, Legge n. 234/2021](#) (Finanziaria 2022), in attesa della razionalizzazione della disciplina IVA per gli Enti del Terzo settore prevista dalla Riforma fiscale, le disposizioni di cui all'[art. 5, commi 15-quater e 15-quinquies, DL n. 146/2021](#), c.d. "Decreto Fiscale", ossia:

- la soppressione del regime di esclusione IVA per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con l'introduzione dell'esenzione [IVA di cui all'art. 10, DPR n. 633/72 \(Informativa SEAC 15.11.2024, n. 324\)](#);
- l'estensione del regime IVA forfetario disciplinato dall'[art. 1, commi da 58 a 63, Legge n. 190/2014](#) (Finanziaria 2015), alle organizzazioni di [volontariato](#) (OdV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.

si applicheranno a decorrere dall'1.1.2026 (anziché dall'1.1.2025).



#### 5% ONLUS - Art. 12

Per effetto della modifica apportata all'[art. 9, comma 6, DL n. 228/2021](#) è prorogata di un ulteriore anno la possibilità, a favore delle ONLUS, di partecipare alla destinazione del 5%.

Considerato il "ritardo" dell'attivazione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) le ONLUS iscritte all'Anagrafe delle ONLUS alla data del 22.11.2021, potranno essere destinatarie del 5% anche nel 2025, con le modalità disposte dal [DPCM 23.7.2020](#) per gli enti del [volontariato](#).

#### ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI - Art. 13

Nell'ambito della [Legge n. 213/2023](#) (Finanziaria 2024) con i commi da 101 a 111 è stato previsto l'obbligo per le imprese (ad esclusione delle imprese agricole di cui all'[art. 2135, C.c.](#)), con sede legale in Italia / sede legale all'estero con stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, di stipulare entro il 31.12.2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'[art. 2424, comma 1, C.c.](#) Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni.

Ora è prevista la proroga al 31.3.2025 del predetto obbligo.

#### COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI CATASTROFALI - Art. 1-bis, comma 2

Nell'ambito della [Legge n. 213/2023](#) (Finanziaria 2024) il Legislatore con i commi da 101 a 111 ha previsto l'obbligo per le imprese, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, di stipulare entro il 31.12.2024 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'[art. 2424, comma 1, C.c.](#) Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni.

In sede di conversione è stato previsto che l'oggetto della copertura assicurativa è riferito ai predetti beni a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Nell'ambito del c.d. "Decreto Milleproroghe" (non ancora pubblicato sulla G.U.) è previsto lo slittamento del predetto obbligo dal 31.12.2024 al 31.3.2025.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento, distinti saluti.

Verona, 07/01/2025.

Lo Studio